



Ai Membri della Commissione parlamentare per l'Infanzia
Ai Ministeri competenti (Giustizia – Politiche per la Famiglia – Diritti e Pari Opportunità – Solidarietà Sociale)
Alla Conferenza Stato-Regioni
Agli Assessorati Regionali per le Politiche Sociali e la Famiglia
All'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Ai Tribunali per i Minorenni

COSA CHIEDIAMO: OBIETTIVI DELLA PETIZIONE

Chiediamo la **PIENA APPLICAZIONE** del *diritto per i fratelli e le sorelle a rimanere insieme* in caso di separazione degli stessi dal nucleo familiare biologico, **a meno che non vi siano comprovate controindicazioni legate al benessere dei minori stessi e comunque nel rispetto del diritto all'ascolto dei minori come garantito dalle attuali normative**

Chiediamo di realizzare il massimo rispetto di tali diritti attraverso:

- L'indicazione all'interno del Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza affinché vengano creati **Albi regionali** di organismi accreditati per l'accoglienza di fratri, anche numerose;
- La definizione a livello nazionale di "**Linee guida** per la definizione del migliore collocamento dei fratelli, se insieme o divisi, in caso di loro separazione dai genitori";
- Attività di monitoraggio da parte dell'**Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza** rispetto al collocamento dei fratelli, in caso di loro separazione dai genitori.
- La predisposizione di azioni di sensibilizzazione dei Servizi, degli Enti Locali e della Magistratura di settore, sull'opportunità di favorire prioritariamente progetti di "accoglienza congiunta" di fratelli e sorelle;
- La promozione di buone prassi per l'effettivo ascolto dei minori ultradodicienni, sia in sede amministrativa che giudiziaria, anche proprio rispetto alla possibilità di restare uniti ai loro fratelli e sorelle.

Il diritto all'accoglienza congiunta è attualmente applicato in modo residuale e discontinuo anche a fronte del fatto che è deducibile solo in forma indiretta dal nostro ordinamento:

- L.176/1993 (in ratifica ed esecuzione della Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo)
- L.184/1983 come modificata dalla L.149/01
- L. 77/2003 (in ratifica alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori)

Ciò nonostante tale diritto sia stato trattato in diversi provvedimenti giurisdizionali, sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione.

APPROFONDIMENTO

Nella prassi, quando vi è un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che stabilisce una limitazione della potestà genitoriale con temporaneo allontanamento dei minori dal nucleo d'origine, i fratelli, soprattutto se si tratta di fratrie numerose, vengono sovente divisi tra diverse strutture d'accoglienza e/o famiglie affidatarie. Questo non solo quando vi sono motivi legati all'interesse dei minori ma anche perché i Servizi non reperiscono strutture adeguate ad accogliere minori di età diverse o perché le strutture di accoglienza non hanno i posti necessari per accogliere fratrie numerose. Chiediamo pertanto che vengano predisposti a livello regionale Albi di organismi accreditati per l'accoglienza di fratrie anche numerose all'interno della stessa comunità educativa o casa famiglia. Il collocamento congiunto, in ogni situazione in cui non vi siano ostacoli legati benessere dei bambini, permette di non aggiungere al trauma della separazione dai propri genitori, quello dell'allontanamento dai fratelli.

Ciò che ci chiediamo è che la decisione rispetto al collocamento sia presa sempre nell'interesse dei bambini coinvolti. Per la tutela prioritaria di tale interesse, chiediamo la definizione di linee guida che consentano, a seconda della situazione, di individuare il collocamento migliore dei bambini di una fratria.